

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 10.

“Norme per la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali e per favorire la costituzione di associazioni fondiarie”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania promuove lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali e forestali attraverso il razionale utilizzo del suolo agricolo e forestale ed il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli e forestali incolti o abbandonati.

2. La Regione riconosce l'associazione fondiaria quale strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili, in grado di favorire l'occupazione, la costituzione di nuove attività produttive ed il consolidamento di quelle esistenti con particolare riferimento ai giovani imprenditori.

3. La Regione favorisce la gestione associativa di piccole e polverizzate proprietà fondiarie, secondo le buone pratiche agricole, al fine di:

- a) valorizzare il patrimonio dei rispettivi proprietari;
- b) tutelare l'ambiente e il paesaggio rurale;
- c) concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria agli organismi nocivi dei vegetali;
- d) prevenire i rischi idrogeologici e di incendio.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini della presente legge, comprende i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente, erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti il cui proprietario è noto o ignoto, fatti salvi i diritti di terzi.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

- a) terreni abbandonati: i terreni agricoli sui quali non è stata esercitata attività di impresa a qualsiasi titolo, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso; nonché pinete e i terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi silvicolture, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui non sono stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni;

b) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali di cui alla lettera a) per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili;

c) terreni insufficientemente coltivati: i terreni le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbiano raggiunto il quaranta per cento di quelle ottenute, per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della zona censuaria con le stesse caratteristiche catastali, tenendo conto delle vocazioni colturali della zona.

Art. 4

(Associazioni fondiarie)

1. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, riconosce un ruolo prevalente alla gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali.
2. Le associazioni fondiarie di cui alla presente legge sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
3. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal Codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.
4. Le attività di gestione dei terreni conferiti alle associazioni fondiarie sono effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nonché dell'economicità ed efficienza della gestione stessa.
5. Le associazioni fondiarie possono avvalersi, per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite, di uno o più gestori.
6. Ogni associato conserva la proprietà dei propri beni che non sono usucapibili ed esercita il diritto di recesso dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l'associazione fondiaria e i gestori di cui al comma 5, fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.
7. Presso ciascuna associazione fondiaria è istituito un elenco delle proprietà associate nel quale sono registrati i titolari dei diritti reali di godimento e dei rapporti contrattuali.
8. Al fine della definizione dell'effettivo valore agronomico o forestale dei terreni concessi, le superfici inserite nell'elenco di cui al comma 7 sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti ovvero della redditività esistente al momento dell'adesione all'associazione fondiaria.
9. Le associazioni fondiarie possono acquistare la personalità giuridica ed essere riconosciute con l'iscrizione, autorizzata con provvedimento della struttura regionale competente, nel registro regionale delle persone giuridiche private, istituito in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto - n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59 -).
10. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia, le linee guida per la redazione dello statuto delle associazioni fondiarie.

Art. 5

(Attività delle associazioni fondiarie)

1. Le associazioni fondiarie legalmente costituite svolgono le seguenti attività:
 - a) gestione associata dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate) come definiti dall'articolo 3 della presente legge;

- b) redazione e attuazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi della legge 440/1978, nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
- c) partecipazione, in accordo con le Comunità montane, le Unioni dei Comuni o i Comuni, all'individuazione dei terreni silenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e al loro recupero produttivo ai sensi della legge 440/1978;
- d) manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario.

Art. 6

(Terreni incolti o abbandonati con rischi fitosanitari)

1. La struttura regionale competente in materia di servizio fitosanitario segnala alle Comunità montane, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni, i terreni agricoli di cui all'articolo 2 oggetto di fitopatie e infestazioni parassitarie, per i quali non sono adottate le misure di lotta obbligatoria notificate ai proprietari, al fine dell'inserimento negli elenchi dei terreni agricoli incolti o abbandonati assegnabili ai sensi dell'articolo 9.

Art. 7

(Terreni incolti o abbandonati a rischio idrogeologico o di incendio)

1. Le Comunità montane, le Unioni dei Comuni o i Comuni inseriscono negli elenchi dei terreni agricoli incolti o abbandonati, assegnabili ai sensi dell'articolo 9, i terreni agricoli di cui all'articolo 2, localizzati in aree che presentano situazioni di rischio idrogeologico o di incendio per i quali non sono adottate le misure obbligatorie di prevenzione e mitigazione dei rischi notificate ai proprietari.

Art. 8

(Attività di promozione delle associazioni fondiarie da parte dei Comuni)

1. I Comuni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla diffusione tra i proprietari dei terreni di una cultura associativa, offrendo un adeguato supporto informativo e tecnico.

Art. 9

(Conferimento di funzioni agli enti locali)

1. Le funzioni di assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate di cui all'articolo 5 della legge 440/1978 sono delegate ai Comuni per i territori di propria competenza.
2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono disposte, oltre che nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 della legge 440/1978, anche in favore delle associazioni fondiarie legalmente costituite che presentano un piano di gestione ai Comuni sulla base di una graduatoria che considera le migliori soluzioni organizzative e gestionali per il conseguimento delle finalità dell'articolo 1, ed in particolare:
 - a) della ricomposizione fondiaria;
 - b) del razionale sfruttamento del suolo;
 - c) della maggiore estensione delle superfici oggetto di recupero produttivo;
 - d) della conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
 - e) della conduzione dei terreni in regime di agricoltura biologica.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione stabilisce le modalità ed i criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati nonché le linee guida per la redazione dei piani di gestione e per la loro utilizzazione.

Art. 10

(Finanziamenti regionali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può erogare alle associazioni fondiarie legalmente costituite le seguenti tipologie di finanziamento:

- a) 600,00 euro per ettaro di superficie lorda per la redazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi della legge 440/1978 e per la realizzazione dei miglioramenti fondiari necessari;
- b) contributi fino all'ottanta per cento per la copertura delle spese sostenute per l'animazione territoriale, le competenze professionali e la costituzione dell'associazione fondiaria, fino a un limite massimo di 4.000,00 euro.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera b), sono riconosciuti anche alle associazioni fondiarie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge per l'adeguamento dello statuto alle linee guida di cui all'articolo 4, comma 10.

3. La Regione riconosce ai proprietari o agli aventi titolo dei terreni privati che aderiscono ad un'associazione fondiaria legalmente costituita un contributo, per un'unica volta, nella misura massima di 500,00 euro per ogni ettaro conferito di superficie utilizzabile, a condizione che il conferimento sia di durata non inferiore ad anni quindici. Tale contributo è riconosciuto anche ai proprietari o agli aventi titolo che hanno aderito ad un'associazione fondiaria già costituita alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di incentivare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, la Regione può prevedere un contributo ai Comuni nella misura stabilita dalla deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 5.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione i criteri e le modalità attuative per l'assegnazione e la revoca dei finanziamenti di cui al presente articolo.

Art. 11

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rendiconta periodicamente al Consiglio regionale sulle modalità di attuazione della legge e sui risultati ottenuti attraverso l'associazionismo fondiario, in termini di contributo al rilancio delle attività agro-silvo-pastorali, al contrasto all'abbandono delle terre coltivabili e al frazionamento fondiario, nonché al miglioramento dei fondi e delle opportunità produttive e occupazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente in materia, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

- a) un quadro dell'andamento circa la consistenza e l'evoluzione del recupero produttivo dei terreni incolti o abbandonati in Campania;
- b) il numero, le superfici e le attività svolte dalle associazioni fondiarie operanti e iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- c) le modalità ed i criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati, con il numero, le cause e le tipologie di assegnazioni e di revoche effettuate;

- d) una descrizione delle azioni informative fornite dai Comuni ai sensi dell'articolo 8;
 - e) una descrizione dello stato di attuazione della legge e delle eventuali criticità.
3. Nelle relazioni è inserita un'apposita sezione riguardante i finanziamenti regionali di cui all'articolo 10, con particolare riferimento:
- a) ai criteri di ammissione ai contributi, al tipo e al numero delle domande ammesse e all'entità del contributo erogato;
 - b) ad un prospetto del numero e della tipologia dei finanziamenti erogati nel complesso e l'indicazione analitica del numero e dell'ammontare di quelli erogati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3.
4. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di accorpamento gestionale dei terreni agricoli fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:
- a) il contributo dato dagli strumenti e dalle attività al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alla tutela ambientale e paesaggistica e alla prevenzione di rischi idrogeologici ed ambientali;
 - b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori degli enti e delle categorie interessate.
5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 e finanziate con le risorse di cui all'articolo 13.

Art. 12.

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 13.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2023 in euro 47.000,00, per l'esercizio finanziario 2024 in euro 148.000,00 e per l'esercizio finanziario 2025 in euro 182.000,00, si provvede per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2023-2025 della Regione Campania.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Loredana Raia, Mario Casillo, Gennaro Oliviero, Carmela Fiola, Massimiliano Manfredi, Erasmo Mortaruolo, Maurizio Petracca e Francesco Picarone.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 17 ottobre 2022 con il n. 266 del registro generale ed assegnata per l'esame alla VIII Commissione Consiliare Permanente (Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 aprile 2023.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 9.

Commi 1 e 2.

Legge 4 agosto 1978, n. 440: "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate".

Articolo 5: "Le regioni, indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione di cui al precedente articolo 4, assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarle in forma singola o associata.

La domanda del richiedente viene notificata a cura delle regioni contemporaneamente al proprietario e agli aventi diritto, ferme restando le facoltà di cui all'articolo precedente.

Per i soggetti di cui all'articolo 8 i termini previsti dal precedente comma sono raddoppiati.

Qualora i proprietari o gli aventi diritto non realizzino il piano di sviluppo aziendale entro i termini stabiliti dalla regione, i terreni potranno essere assegnati ai soggetti richiedenti e il proprietario non potrà più inoltrare la richiesta di coltivarli direttamente sino alla scadenza dell'assegnazione.

Nell'assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

I rapporti tra proprietari ed usufruttuari delle terre e assegnatari sono regolati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni. Agli assegnatari spetta il diritto di recesso, previo preavviso di un anno da notificarsi alla regione nonché al proprietario o agli aventi diritto.

Qualora l'assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate, le commissioni di cui all'articolo 3, su istanza dei proprietari, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, propongono alla regione la revoca della assegnazione."

Note all'articolo 10.

Commi 1, lettera a).

Legge 4 agosto 1978, n. 440 già citata all'articolo 5, comma 1, lettera a).

Note all'articolo 12.

Comma 1.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 25 marzo 1957.

Articolo 107: “1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.”.

Articolo 108: “1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione

o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.”.